IL FONDO UNICO PER LO SPETTACOLO E LE MODIFICHE AL DECRETO FRANCESCHINI. LE MODALITA' DI RENDICONTAZIONE. COSTI AMMISSIBILI, INDICATORI QUALITATIVI E QUANTITATIVI

Mario Di Spirito
Componente Commissione Enti No Profit
ODCEC

Il fondo unico dello Spettacolo è lo strumento utilizzato dal governo per regolamentare l'intervento pubblico nel settore dello spettacolo (musica, teatro, danza, circo e spettacolo viaggiante). Il FUS è stato creato con l'art. 1 della L. 30 aprile 1985 dall'allora ministro LAGORIO e promulgato dal Presidente Sandro Pertini per fornire sostegno a tutti quegli organismi, enti e imprese operanti nei settori sopraindicati che organizzano manifestazioni ed eventi in ambito culturale. Ogni anno il FUS viene finanziato attraverso la legge Finanziaria, ora definita legge di Stabilità. L'importo stanziato ogni anno viene suddiviso fra i seguenti settori: musica, teatro, danza, circo e spettacoli viaggianti.

Gli obiettivi che il MIBACT si pone attraverso i contributi del FUS è quello di concorrere allo sviluppo del sistema dello spettacolo dal vivo, favorendo la qualità dell'offerta e la pluralità delle espressioni artistiche, promuovere l'accesso agli spettacoli e favorire il ricambio generazionale favorendo i nuovi talenti, favorire lo sviluppo internazionale di concerti e valorizzare la capacità di reperire risorse, sostenere la capacità di operare in rete.

A seguito della riforma operata dal cosiddetto “Decreto Cultura” (D.L. 8 agosto 2013 n°91 convertito in L. 7.10.13 n° 112) l’erogazione dei contributi per lo spettacolo dal vivo sono regolati da un regolamento ministeriale (adottato con Decreto Ministero dei Beni e delle attività culturali 1 luglio 2014, cosiddetto decreto Franceschini). Tale regolamento ha previsto nuovi criteri di ripartizione dei contributi. L’assegnazione avviene attraverso un progetto artistico triennale supportato da una domanda annuale. Per ogni categoria di attività il meccanismo di assegnazione è prevalentemente automatico con una piccola quota discrezionale riservata alle commissioni tecniche.

Questo al fine di evitare le annose polemiche circa il carattere clientelare del FUS visto come uno strumento politico in mano al governo che avrebbe elargito contributi sulla base di esigenze clientelari e non sulla base della qualità degli eventi organizzati.

Il decreto Franceschini del 1° luglio 2014, ha avuto importanti modifiche circa i criteri e le modalità dell'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo a valere sul FUS, con il decreto 1 luglio 2017.

Come già sottolineato il MIBACT annualmente in base agli stanziamenti presenti per la legge di stabilità per il FUS concede contributi per progetti triennali, correlati da programmi per ciascuna annualità di attività musicali, teatrali, di danza e circensi

Il contributo è concesso per una quota parte di costi ammissibili del progetto ammesso al contributo.

Per costi ammissibili di progetto e del relativo programma si intendono quelli direttamente imputabili ad una o più attività del progetto, direttamente sostenuti e pagati dal soggetto richiedente, opportunatamente documentabili e tracciabili.

Con decreto del direttore generale dello spettacolo, sentite le commissioni consultive competenti per materia sono stabiliti la tipologia, le condizioni e gli eventuali limiti percentuali di ammissibilità dei costi.

La domanda di ammissione al contributo è presentata all’inizio del triennio utilizzando i modelli on line. Fino alla completa adozione del sistema di certificazione della firma digitale a garanzia dell’autenticità, una copia integrale della suddetta domanda è presentata in copia cartacea mediante una raccomandata con avviso di ricevimento. Il mancato invio della copia cartacea entro 10 giorni dall’invio telematico della domanda, comporta l’inammissibilità della stessa.

La domanda deve contenere:

1)Copia conforme all’originale dell’atto costitutivo e dello statuto in forma di atto pubblico o di struttura privata registrata, nonché l’elenco dei soci (o autocertificazione di eventuali variazioni degli anni successivi).

2) Progetto artistico triennale.

3) Programma annuale contenente per l’anno di riferimento i dati e gli elementi relativi alla qualità artistica, alla qualità indicizzata ed alla dimensione quantitativa del progetto, nonché relativo bilancio preventivo redatto secondo i modelli ministeriali.

4) Autodichiarazione di raggiungimento dei requisiti minimi di attività per il settore di riferimento.

5) Dichiarazione di osservanza dei contratti collettivi di lavoro.

6) Dichiarazione di impegno ad acquisire ed inviare all' Amministrazione il certificato di agibilità rilasciato dall'INPS, ex ENPALS.

7) Indicazione della regione dove viene svolta prevalentemente l'attività ove diversa dalla regione della propria sede legale.

8) Per i possessori di sale occorre allegare anche il certificato di agibilità in tema di pubblica sicurezza.

9) In caso di società la dichiarazione sostitutiva di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, amministrazione controllata o di concordato preventivo.

La domanda triennale con il relativo programma annuale deve essere presentata entro il 31/1 della prima annualità di ciascun triennio. Unica eccezione è prevista per gli spettacoli circensi, per i quali è prevista la scadenza del 30 settembre per la richiesta di contributo per l'acquisto di nuovi impianti, di nuove attrezzature, di nuove attrazioni per gli spettacoli circensi, e per eventuali danni per evento fortuito.

Nel primo caso la domanda scade entro il 30/9, mentre nel secondo caso entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento fortuito.

Le domande possono essere presentate per i seguenti ambiti:

- ambito teatro
- ambito musica
- ambito danza
- ambito circo e spettacolo viaggiante
- ambito multidisciplinari e trasversali

Ogni soggetto richiedente può presentare una sola domanda per un solo ambito, tranne rare eccezioni. Sono prese in considerazione le rappresentazioni alle quali chiunque può accedere con l'acquisto di titolo d'ingresso con l'eccezione previa autorizzazione resa dalla pubblica utilità, per i teatri di figura e di strada, manifestazioni svolte nei luoghi di culto e nei luoghi di rilevante interesse storico-artistico e svolte nelle scuole, entro il limite del 15% dell'intera abilità. Si precisa inoltre che nell'ambito musica tutta la documentazione deve essere intestata nella qualità di organizzatore all'organismo che presenta la domanda di contributo.

Ai sensi dell'articolo 4 il direttore generale del MIBACT con proprio decreto, tenuto conto di quanto stabilito dalle leggi di Stabilità e di Bilancio, sentite le commissioni consultive competenti stabilisce la quota da assegnare a ciascun settore. Volendo entrare nello specifico, nel primo anno del triennio di riferimento, una volta effettuata la verifica documentale del progetto triennale e del programma annuale, da parte dell'amministrazione, le commissioni consultive competenti per materia valutano il raggiungimento della soglia minima di accessibilità qualitativa, pari a dieci punti. Qualora il punteggio conseguito dalla singola domanda sia inferiore a dieci punti, la domanda è presentata per carenza di qualità artistica.

Sono previste eccezioni qualora le caratteristiche

soggettive dell’ente possono essere diversamente classificate in altre attività del decreto

Franceschini. Le domande ammesse e suddivise sono valutate attribuendo ai relativi progetti e

programmi un punteggio pari ad un massimo di cento punti, articolato secondo le seguenti

categorie e quote:

a) qualità artistica fino ad un massimo di 35 punti

b) qualità indicizzata fino ad un massimo di 25 punti

c) dimensione quantitativa fino ad un massimo di 40 punti

Una volta determinati i punteggi le somme stanziate vengono divise fra i vari acquisitori. Il contributo annuale al singolo progetto non può essere superiore al deficit emergente dal bilancio di progetto presentato in ciascuna annualità, né può essere superiore al 60% dei costi ammissibili di progetto sostenuti per il relativo anno.

Una volta definito il contributo, l’art. 6 del Decreto prevede le modalità di erogazione del contributo. L’amministrazione può erogare un’anticipazione fino ad un massimo dell’80% dell’ultimo contributo ottenuto a condizione che sia presentata la documentazione relativa all’ultimo sostegno finanziario. Per le prime istanze l’anticipazione non può superare il 50% per il primo anno ed occorre anche la presentazione di idonea fideiussione.

Ai fini della determinazione del contributo erogabile i soggetti beneficiari presentano una relazione consuntiva su un modello on line messo a disposizione dall'amministrazione nella quale sono riportati:

- il bilancio di progetto relativo all'attività svolta
- Una relazione artistica relativa all'attività svolta
- Valori registrati a consuntivo relativi agli indicatori della dimensione quantitativa e della qualità indicizzata.

E’ evidente che il contributo a consuntivo può essere ridotto rispetto all’entità stabilita, in sede di assegnazione in base alle verifiche ed ai controlli effettuati dall’amministrazione.

Fino alla completa adozione del sistema di certificazione della firma digitale una copia cartacea di tutta la documentazione va presentata al ministero, personalmente o tramite raccomandata a/r entro 10 giorni dall’invio telematico.

L’importo del contributo viene ridotto quando vi è una variazione superiore del 10% della qualità indicizzata e della dimensione quantitativa.

Entro il 30 settembre ai fini della liquidazione del saldo ciascun organismo deve presentare un’autocertificazione da cui risulta l’avvenuto pagamento di tutti i costi ammissibili.

Nel caso in cui il bilancio presenti un deficit superiore al contributo richiesto, il soggetto richiedente deve indicare le modalità con cui intende ripianare la differenza fra il predetto deficit ed il contributo statale annuale concesso.

Le aree finanziabili sono:

- teatro

- musica

- danza

- spettacoli circensi

TEATRO

Nell’ambito dell’attività teatrale sono ammesse al contributo le manifestazioni svolte da teatri nazionali e da teatri di interesse culturale, svolte sia in Italia che all’estero, che svolgono recite con un complesso fisso o a percentuale sugli incassi.

Sono ammissibili anche le coproduzioni svolte da non più di quattro organismi. Per ognuno deve essere chiaro il periodo di coproduzione e l’attribuzione dei relativi borderò.

Vengono finanziati i teatri nazionali, i teatri di rilevante interesse culturale a condizione che questi teatri garantiscano un minimo di giornate recitative (240 giornate i teatri nazionali, 160 giornate i teatri di interesse culturale) ed un minimo di giornate lavorative (15000 giorni i teatri nazionali e 6000 giorni i teatri di interesse culturale).

Ulteriori condizioni sono:

- l’impegno di enti territoriali e/o enti pubblici a concedere contributi pubblici (100% per i teatri nazionali , 40% per i teatri di interesse culturale).

- gestisca direttamente in esclusiva una o più sale nella regione in cui ha sede legale per un totale di 1000 posti con una sala di 500 posti per i teatri nazionali, mentre per i teatri di interesse culturale 400 posti con una sala di almeno 200 posti.

- almeno il 40% del personale artistico coincida con quello dell’annualità precedente.

- almeno il 50% del personale amministrativo e tecnico risulti con contratto a tempo indeterminato per i teatri nazionali e il 30% per i teatri di interesse culturale.

-vengono prodotti due spettacoli di autori viventi e due spettacoli di ricerca per i teatri nazionali, uno spettacolo di autore vivente e uno spettacolo di ricerca per i teatri di interesse culturale.

- le recite in coproduzione non superano il 40% ed il 50% delle recite programmate

- almeno il 70% ed il 40% delle giornate recitative vengono rappresentati nei locali gestiti direttamente in esclusiva.

Per poter accedere ai contributi entro 60 giorni dall'accoglimento della domanda da parte dell'amministrazione, i teatri nazionali devono adeguare gli statuti prevedendo che:

- la durata degli organi statutari non può essere inferiore a tre anni e superiore a cinque anni

-il direttore del teatro può effettuare presso le sale una sola nuova prestazione artistica come produzione o come coproduzione ed in aggiunta una sola nuova produzione come riprese e non può svolgere attività di consulenza e manageriale presso altri organismi sovvenzionati.

- uno dei componenti del consiglio di amministrazione del teatro ed il presidente del Collegio dei Revisori sono designati dal Ministro dei Beni Culturali.

La composizione del Consiglio Di Amministrazione deve tenere conto di un equilibrio fra generi ai sensi della L. 12 luglio 2011 n° 120 (cosiddette quote rosa). Per i teatri di interesse culturale la normativa vale solo per il Presidente Collegio Sindacale. Inoltre vengono concessi contributi alle imprese di produzione teatrale, commedie musicali e operette, imprese di produzione teatrale di innovazione, teatri di figura e teatro di strada che garantiscono un minimo variabile a seconda del SETTORE di giornate retributive e lavorative.

Stesso discorso vale per i centri di produzione teatrale e per i circuiti regionali che svolgono attività di distribuzione di produzione e formazione del pubblico in idonee sale teatrali, e per organismi che organizzano festival teatrali. Infine ai sensi dell'art. 18 vengono finanziati anche i teatri di tradizione, i quali per l'ammissione al contributo devono effettuare attività di produzione e ospitalità di opere liriche con un minimo di otto recite, articolate su tre spettacoli, svolte in presenza di pubblico in possesso di regolare titolo di ingresso.

Anche le istituzioni concertistiche orchestrali possono ricevere un contributo purché effettuino 50 giornate lavorative e abbiano stabilmente con contratto un organico orchestrale non inferiore al 50% impiegando almeno 35 elementi. Per l'ammissione al contributo inoltre devono effettuare produzione musicale propria ed effettuare almeno 55 concerti e 5 mesi di attività.

L'art. 20 prevede inoltre il contributo per le manifestazioni liriche organizzate da cooperative, da imprese liriche iscritte nell'elenco, o da istituzioni teatrali e/o concertistiche orchestrali la cui attività sia finanziata in modo maggioritario da soggetti pubblici territoriali o la cui gestione sia sottoposta al contratto da tali soggetti.

Il programma inoltre deve prevedere due spettacoli e quattro recite con bigliettazione a pagamento. Debbono essere impiegati almeno 45 professori d'orchestra di nazionalità italiana o di paesi UE.

Infine anche i complessi strumentali o corali anche di musica contemporanea e i complessi giovanili che effettuano un minimo di giornate lavorative possono ricevere un contributo.

L'art. 23 prevede che possano ottenere un contributo tutti quegli organismi che organizzano almeno 15 concerti. L'art. 24 prevede contributo per coloro che organizzano festival, mentre l'art. 25 regolamenta contributi alla danza (45 rappresentazioni e 650 giornate lavorative). L'attività deve essere svolta in quattro regioni.

Per ultimo il decreto Franceschini regolamenta le attività circensi e gli spettacoli viaggianti.

La documentazione, le autorizzazioni, le licenze nel caso di spettacoli circensi sono sicuramente numerose e stringenti. Innanzitutto va indicata con chiarezza nella domanda l'insegna e/o il marchio che si vuole utilizzare nel triennio.

E' necessaria l'iscrizione alla gestione separata dell'INPS degli organismi laddove costituiti in forma di ditta individuale o di ditta a conduzione familiare.

- Deve esserci un progetto artistico e/o un preventivo finanziario secondo i moduli rilasciati dall'amministrazione.

- Occorre osservare e rispettare i contratti collettivi di lavoro.

- Dichiarazione da parte del rappresentante legale di non aver subito condanne.

- Infine qualora si decide di non utilizzare più un animale precedentemente utilizzato, occorre una idonea certificazione degli enti competenti relativa al ricovero dell'animale presso strutture abilitate.

Oltre a queste autorizzazioni è necessario che:

- abbiamo idonea licenza di esercizio all’attività circense.

- svolgano per ogni annualità del triennio almeno 150 rappresentazioni.

- utilizzano almeno 8 elementi fra artisti, addetti e tecnici.

Anche i festival di Circo sia a carattere competitivo che non possono ricevere contributi.

Il contributo è subordinato al verificarsi di alcune condizioni. E' previsto per le attività circensi anche un contributo per l'acquisto di nuove attrazioni, impianti e macchinari. Questo contributo è concesso sulla base di un'apposita domanda che deve essere presentata entro il 30 settembre di ogni annualità. Devono essere allegate fatture con i relativi bonifici, i contratti, gli estratti del registro dei beni amministrabili, documentazione fotografica di quanto acquistato e tutta una serie di documentazioni specifiche del settore.

E' previsto anche un contributo pari a 50% nel caso di

danni causati da eventi fortuiti. Il decreto poi prevede dei contributi " ad personam" per la biennale

di Venezia per la Fondazione Istituto Nazionale per il dramma antico, per la Fondazione Piccolo

Teatro di Milano e per l'accademia Nazionale di Arte Drammatica Silvio D'amico e per l'

Accademia Nazionale di Danza.

I costi ammissibili che l'Amministrazione finanzia fino ad un massimo

del 60% sono quelli direttamente imputabili ad una o più attività del progetto, direttamente sostenuti dal

soggetto richiedente, effettivamente sostenuti e pagati, documentabili, tracciabili e riferiti all'arco

temporale del progetto.

I costi ammissibili sono:

- personale

- costi di ospitalità

- costi di produzione

- costi di Pubblicità e promozione

- spese di gestione spazi

- spese generali

Come si presenta la domanda per l'ottenimento del contributo? Occorre presentare un progetto artistico triennale ed un programma annuale contenente i dati relativi alla:

1) qualità artistica 35%

2) qualità indicizzata 25%

3) dimensione quantitativa 40%

Come si giudica la qualità artistica?

- qualità della direzione artistica

- qualità del personale artistico e degli artisti ospitati

- qualità del progetto

- rapporti con università e scuole

- strategie di comunicazione

Come si giudica la qualità indicizzata?

- incremento del tasso utilizzo delle sale

- ampliamento del pubblico

- impiego di giovani artisti

- sviluppo aree svantaggiate

- capacità di reperire risorse

Come si giudica la dimensione quantitativa?

- giornate lavorate

- oneri sociali

- giornate recitate

- spettatori

Come si rendiconta l'attività?

All'interno della domanda vi è un prospetto di rendicontazione che andremo ad analizzare quando affronteremo un caso pratico dove sono indicate tutte le entrate e tutte le uscite ammissibili.

Questo prospetto è relativo sia al consuntivo anno precedente, sia al preventivo per l'anno per cui si chiede il finanziamento. Fanno eccezione le prime istanze che compileranno soltanto il preventivo.